

Allegato "C" all'atto Rep. 86550/19309

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'"Associazione Culturale Controchiave APS", con sede in Roma, Via Gaspare Gozzi n. 153. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione, a decorrere dalla iscrizione nel Runts, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo APS.

ART. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Ha come scopo la promozione sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attraverso lo sviluppo e la diffusione della cultura e dell'arte, intesi come strumenti essenziali per la crescita intellettuale e sociale dell'individuo.

L'Associazione intende diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione degli individui alla vita collettiva, nonché promuovere: la diffusione sul territorio di centri pubblici socio-culturali, il miglioramento della qualità della vita, la tutela dei valori fondamentali della persona umana; intende, altresì, favorire l'incontro tra esperienze diverse, per il superamento di ogni barriera sociale e culturale tra gli individui, ed operare, in tale ottica, anche in favore di collettività e categorie svantaggiate.

Per il raggiungimento di tali fini, l'Associazione potrà:

- organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, spettacoli, ricerche di ogni tipo in ambito socio-culturale;
- organizzare, in favore dei soci, corsi e seminari di ogni forma di espressione culturale ed artistica;
- provvedere alla realizzazione, all'acquisto ed alla diffusione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale, a beneficio, prevalentemente, dei Soci;
- collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività che rientrino nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
- favorire la nascita e la aggregazione di realtà sociali e culturali che perseguano, anche solo in parte, gli stessi obiettivi;
- gestire centri che favoriscano la socializzazione, anche attraverso attività ricreative per il tempo libero;
- svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento dei fini sociali, anche diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Comitato Esecutivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediate sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17, comma 5 del D.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 3

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione e diritto di voto in Assemblea. Tutti i Soci possono essere eletti alle cariche sociali previste nello Statuto.

I Soci sostenitori non godono di alcuna prerogativa particolare rispetto agli altri soci.

ART. 4

Possono essere membri dell'Associazione persone fisiche, associazioni culturali ed altri enti, pubblici e privati.

Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'Associazione deve sempre avere, almeno sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

La domanda scritta per divenire Socio si intende accolta immediatamente se accettata da un membro del Comitato Esecutivo, oppure se entro 30 giorni dalla domanda il Comitato Esecutivo non comunica la risposta negativa. In caso di rigetto della domanda, il Comitato Esecutivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, nei trenta giorni successivi, chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile.

L'iscrizione decorre dalla data della domanda.

L'iscrizione ha durata illimitata ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Alla presentazione della domanda viene rilasciata al Socio una tessera, che dovrà essere restituita in caso di rifiuto d'iscrizione.

La tessera ha validità annuale (dodici mesi), a decorrere dalla data di iscrizione o di rinnovo.

ART. 5

I Soci versano una quota associativa annua, decisa dal Comitato Esecutivo.

I Soci sostenitori versano una quota supplementare, di misura pari almeno alla quota associativa di base.

ART. 6

Il Comitato Esecutivo può escludere un socio per comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione, descritte all'art. 2. Il provvedimento deve essere motivato ed il socio escluso, entra trenta giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

Il mancato pagamento della quota associativa annua di base entro due mesi dalla scadenza dell'iscrizione o del rinnovo, determina di diritto la decadenza dalla qualità di socio.

Il Comitato Esecutivo, in casi particolari, può esentare il Socio dal pagamento della quota associativa, o ridurre l'ammontare.

I Soci possono recedere dall'Associazione in qualunque momento. La dichiarazione di recesso per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata al Comitato Esecutivo almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Il recesso e l'esclusione non danno diritto al rimborso delle quote versate.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 7

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da: beni mobili ed immobili, contributi, donazioni e lasciti; ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità istituzionali dell'Associazione.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione; nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato Esecutivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

Il Comitato Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa devono essere disponibili presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea per la consultazione da parte dei Soci.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato Esecutivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Comitato Esecutivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione negli stessi termini del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Comitato Esecutivo, che dovrà porli a disposizione entro quindici giorni dalla richiesta. L'eventuale rifiuto dovrà essere specificamente motivato, e ad esso il socio potrà opporsi nei successivi quindici giorni, chiedendo che sulla sua richiesta di pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile.

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- la Consulta dei volontari;
- un Sindaco con funzioni di controllo.

ART. 10

L'Assemblea:

- decide il programma generale dell'Associazione e ne verifica l'attuazione;
- decide le modifiche dello Statuto;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa; oltre al bilancio sociale se previsto o dovuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione o di esclusione dall'associazione;
- nomina e revoca il Comitato Esecutivo e, nel suo ambito, il Presidente;
- nomina e revoca il Sindaco con funzioni di controllo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decide lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Possono far parte dell'Assemblea tutti i soci da quando hanno diritto all'iscrizione nel libro soci, a seguito dell'approvazione della loro domanda di iscrizione nei modi previsti nel presente Statuto, a condizione che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe sino a quando il numero di associati sarà inferiore a 500. Ove il numero di associati sia superiore a 500, ogni associato può ricevere sino a cinque deleghe.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno.

E' convocata ogni volta che lo richieda il Comitato Esecutivo, oppure un decimo dei Soci.

L'avviso di convocazione ed il relativo ordine del giorno devono essere affissi presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della data stabilita, e, nello stesso termine, inviata a mezzo mail all'indirizzo indicato all'atto dell'iscrizione o successivamente comunicato.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, e l'Assemblea decide a maggioranza semplice dei presenti.

Per le modifiche dello Statuto, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, e l'Assemblea decide a maggioranza di due terzi dei presenti

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, o simili) a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al segretario di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'Assemblea ai fini della verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

I componenti del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità o la loro revoca.

ART. 11

Il Comitato Esecutivo agisce nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Il Comitato Esecutivo:

- ha l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa, oltre a quella del bilancio sociale se previsto o dovuto;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- può delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Comitato;
- può costituire organismi di gestione e dettare regolamenti della vita associativa.

Il Comitato è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 30 membri,

scelti tra i Soci, è validamente costituito ove siano presenti la maggioranza semplice dei suoi componenti e decide a maggioranza semplice dei presenti. Il Comitato si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti, e sia loro consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato rimane in carica 3 anni e i suoi membri solo rieleggibili

Il Comitato è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima di quello previsto per l'adunanza, mediante lettera o email, contenente l'ordine del giorno, di sua iniziativa o ogni volta che ne facciano richiesta almeno due suoi componenti. La convocazione senza formalità è valida ove alla riunione intervengano tutti i consiglieri, che diano atto di essere sufficientemente edotti dell'ordine del giorno.

Ad apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 12

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo. In sua assenza tali organismi sono presieduti dal consigliere più anziano di carica.

Il Presidente rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

ART. 13

La Consulta dei volontari è composta da tutti i volontari iscritti nel relativo registro, che siano anche soci dell'Associazione. Il registro è tenuto dal Comitato Esecutivo con le modalità che verranno stabilite dallo stesso Comitato Esecutivo, e ad esso hanno diritto di iscriversi tutti i soci che dichiarano di volersi stabilmente impegnare per il raggiungimento delle finalità associative. La cancellazione dal registro avviene su richiesta degli interessati o per decisione del Comitato esecutivo, dopo la verifica che per un periodo continuativo di sei mesi il volontario non ha prestato nessuna attività, senza giustificato motivo.

La consulta viene convocata dal Presidente, con un preavviso di almeno sette giorni, via mail all'indirizzo comunicato all'atto dell'iscrizione all'Associazione. La Consulta è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e decide a maggioranza semplice dei presenti. La Consulta partecipa alla ideazione ed alla organizzazione degli eventi e delle attività, alla cui gestione ed organizzazione i volontari sono chiamati a partecipare. Il Comitato Esecutivo verifica che le proposte ideative ed organizzative espresse dalla Consulta dei volontari siano coerenti alle finalità associative ed agli indirizzi dettati dall'Assemblea, e ne tiene conto nell'esercizio delle proprie competenze. In ogni caso le decisioni della consulta hanno valore esclusivamente consultivo e non vincolante.

L'attività dei volontari è gratuita.

ART. 14

Il Sindaco:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia redatto in conformità alle disposizioni di legge.

Può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo, anche chiedendo al Comitato Esecutivo informazioni e documenti relativi a singole operazioni ed attività.

ART. 15

Tutte le cariche elettive sono gratuite, tranne quella di Sindaco, per la quale il compenso verrà determinato in base alle ordinarie tariffe in uso.

ART. 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con la presenza ed il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti, anche per delega.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

ART. 18

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo previsto dalla legge.

ART. 19

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di enti del Terzo Settore ed, in quanto compatibili, o, ove consentito, qui non derogate, le norme del Codice Civile.

F.TO: GUIDO ROSSI - RENATO CARRAFFA NOTAIO